



15579

*IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;

**VISTI** gli articoli 23, 24, 25, 56 e 58 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni riguardante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTA** la direttiva 26 marzo 1999 con la quale il Ministro pro-tempore ha individuato i datori di lavoro del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in attuazione dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 di modificazione ed integrazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

**VISTA** la direttiva 6 agosto 2001 con la quale il Ministro pro-tempore ha individuato un unico datore di lavoro per il Dipartimento per le Politiche Fiscali e per gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 121, del 2001, in attuazione dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 di modificazione ed integrazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

**VISTA** la direttiva 6 agosto 2002 con la quale il Ministro pro-tempore ha individuato nel Direttore dell'Ufficio Amministrazione delle Risorse, l'unico datore di lavoro per il Dipartimento per le Politiche Fiscali e per gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 121, del 2001, in attuazione dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 di modificazione ed integrazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

**VISTA** la direttiva del Ministro pro-tempore della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004, concernente le misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive al precitato Decreto Legislativo n. 81/2008;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 ter e 23 quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 17 luglio 2014, recante "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67";

**VISTI** i Decreti Ministeriali annuali con i quali, ai sensi dell'art. 4. del Decreto Legislativo 7 agosto 1997. n. 279, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi viene affidata, in via continuativa, la gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa;

**VISTO** l'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che dispone la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

**VISTO** l'art. 6, comma 3 del Decreto Ministeriale in data 23 dicembre 2010, con il quale si stabilisce che a decorrere dal 1° marzo 2011 i direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato subentrano in tutte le funzioni in materia di personale, logistica, dotazioni strumentali e sicurezza sul luogo di lavoro in precedenza svolte dai direttori delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

**RITENUTO** di dover procedere, alla luce dell'attuale assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ad una nuova individuazione dei "datori di lavoro", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 81/2008, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale dei suoi Uffici;

**CONSIDERATO** che l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevede Uffici ubicati nel Palazzo demaniale di via XX Settembre, 97 ed in altri immobili con sede in Roma, nonché Uffici territoriali dislocati sul territorio nazionale;

**VISTO** il parere dell'Ufficio Legislativo - Economia del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 268/CONSUL/4542, del 23 marzo 2010;

**VISTO** il parere n. 124217, del 12 aprile 2010, esaminato dal Comitato Consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato, nella seduta del 18 febbraio 2011;

**VISTA** la direttiva del Ministro del 2 agosto 2011 recante l'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro per il Ministero dell'economia e delle finanze per gli uffici centrali e per quelli periferici;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere alla riorganizzazione del modello di gestione della sicurezza per il Ministero dell'economia e delle finanze per gli uffici centrali e periferici in ragione delle nuove disposizioni di organizzazione contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 n. 67 e nel citato Decreto Ministeriale 17 luglio 2014, che hanno ridefinito alcune competenze che hanno impatti sul modello di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;

emana la seguente

#### DIRETTIVA

- Art. 1-

1) Per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione finalizzate a garantire la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio nei luoghi di lavoro del Ministero, sono individuati quali "**datori di lavoro**" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 81/2008:

a) *il Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi*, per tutti gli Uffici del Ministero aventi sede in Roma nel "Palazzo delle Finanze" di via XX Settembre, 97 e nel Palazzo di Via dei Normanni, 5/ Via Labicana, 123 e per i restanti Uffici centrali di cui all'allegato n. 1;

*b) i direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato*, per le rispettive Ragionerie territoriali dello Stato, ed eventuali sedi distaccate dipendenti dalle stesse, di cui all'allegato n. 2;

*c) i direttori degli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie Regionali*, per le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, ed eventuali sedi decentrate dipendenti dalle stesse, di cui all'allegato n. 3.

2) Sono individuati come “**dirigenti per la sicurezza**” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sono incaricati di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 18 del Decreto Legislativo n. 81/2008, nell'ambito delle direttive del datore di lavoro di cui al citato art. 2, lettera d), del Decreto Legislativo n. 81/2008:

- a) I dirigenti generali a capo di una struttura organizzativa appartenente agli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) Il direttore della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per la sola sede di Via Labicana, 123;
- c) Il direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

3) Sono individuati come “**preposti**” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e sono incaricati di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81/2008:

- a) I dirigenti non generali a capo di un ufficio;
- b) I direttori delle Commissioni Tributarie Regionali aggregate (Basilicata, Molise, Umbria, Valle d'Aosta);
- c) I direttori delle Commissioni Tributarie Provinciali (esclusa quella di Roma);
- d) I direttori delle Commissioni Tributarie di I grado di Bolzano e Trento;
- e) I direttori delle Commissioni Tributarie di II grado di Bolzano e Trento;
- f) I funzionari responsabili di sedi distaccate.

#### - Art. 2-

Laddove nello stesso immobile coesistano più unità organizzative facenti capo a distinti datori di lavoro, sia preposti ad uffici pubblici che privati, sono attivate intese fra i medesimi datori di lavoro per la gestione della sicurezza relativa alle parti comuni, inclusa la condivisione delle misure per la gestione delle emergenze.

#### - Art. 3-

Nelle strutture che operano su più sedi, i datori di lavoro potranno attivare la delega di funzioni, ai sensi dell'art.16, del Decreto Legislativo n. 81/2008, per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza non riservati dalla legge alla loro competenza esclusiva dal successivo art. 17, in coerenza con il modello organizzativo definito dalla presente direttiva.

#### - Art. 4-

1) Il sistema di gestione della sicurezza negli uffici centrali e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze è orientato al principio dell'autosufficienza dell'organizzazione. Ciascun datore di lavoro organizza un Servizio di prevenzione e protezione adeguato alle dimensioni ed alla struttura operativa, avvalendosi delle professionalità esistenti all'interno della propria struttura organizzativa.

2) Nei casi di realtà operative complesse con particolari situazioni di rischio, qualora

ricorrano circostanze eccezionali, circoscritte nel tempo, alle quali non si possa far fronte con le risorse in dotazione o che richiedano l'apporto di competenze professionali non esistenti all'interno della struttura amministrativa è possibile fare ricorso agli incarichi esterni, previa acquisizione dell'autorizzazione del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.

3) Il conferimento dell'incarico a soggetti esterni e la relativa autorizzazione sono subordinati al rispetto della normativa e delle procedure vigenti in materia e comunque all'accertamento, attraverso una reale ricognizione dell'inesistenza di professionalità all'interno dell'Amministrazione e della disponibilità di risorse per la copertura della spesa.

4) I datori di lavoro programmano le misure ritenute opportune per garantire il benessere organizzativo ed miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi. I medesimi datori di lavoro per la realizzazione delle misure esplicitate nei documenti di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, del Decreto Legislativo n. 81/2008, attivano appositi flussi comunicativi con gli eventuali ulteriori soggetti tenuti a darne attuazione per effetto di norme o convenzioni. Nelle more della realizzazione degli interventi programmati i medesimi datori di lavoro pongono in essere ogni misura compensativa utile a garantire la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

5) Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d), ed e), del Decreto Legislativo n. 81/2008, gravano altresì su colui il quale, in assenza di formale attribuzione, eserciti di fatto i poteri giuridici propri del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, ai sensi dell'art. 299 dello stesso Decreto Legislativo.

- Art. 5-

Il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi emana istruzioni di dettaglio per l'attuazione del modello organizzativo della sicurezza presso tutti gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente direttiva sarà trasmessa agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, li

15 FEB. 2015



Pier Carlo Padoan